Comune di FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco
P. IVA 00420090839
sindaco.dipane@comunefrazzano.it
PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it

Mirto Frazzanò Longi
Unione Comuni dei Nebrodi

ORDINANZA n. 28 del 30/11/2021

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 - PROROGA DELLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FRAZZANO'.

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

PRESO ATTO che si sono verificati ulteriori casi di positività covid-19 sul territorio comunale che ne hanno aumentato l'incidenza su numero di abitanti;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 19/2020, conv. in L. 35/2020, all'art. 1, conv. in L. 35/2020, prevede che "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.";

CONSIDERATO che il medesimo provvedimento all'art. 1, comma 2, stabilisce che "Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: […] p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado"

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 6/2020 all'art. 1, conv. in L. 13/2020, prevede che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica."

VISTO il decreto legge n. 105 del 23 luglio che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

CONSIDERATA la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività accertata tra la popolazione ascrivibili con elevata probabilità a diverse fonti di trasmissione;

VISTA la richiesta di screening per la popolazione scolastica all'USCA Nebrodi del 28/11/2021;

CONSIDERATO che nella giornata di domani 01/12/2021 è stato programmato dall'USCA Nebrodi lo screening per la popolazione scolastica;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale surrichiamata, restando salve le ulteriori rivalutazioni alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica,

ORDINA

La proroga della chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado dell'istituto comprensivo di Longi ricadenti nel territorio comunale di Frazzanò sino alla revoca della presente ordinanza;

DISPONE

La trasmissione al Prefetto di Messina, al Presidente al Comando della Stazione dei Carabinieri, All'ufficio Vigili Urbani, All'Asp di Messina, al RSPP dell'Ente, nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Frazzanò 30.11.2021

Il Sindaco
Ing. Gino Di Pane

COMUNE di FRAZZANO' PROV. di MESSINA